

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5795 del 13/10/2025
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208, comma 15 ĩ DM n. 127/2024 - DM n. 69/2018 - LR n. 13/2015 ĩ CONSAR SOC. COOP. CONS. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93 - AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MOBILE DI RECUPERO (R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI - AGGIORNAMENTO AU n. 5031 DEL 08/10/2021 PER ADEGUAMENTO AI CRITERI DI CUI AL DM n. 127/2024 -
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6026 del 10/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 208, comma 15 – DM n. 127/2024 - DM n. 69/2018 - LR n. 13/2015 – **CONSAR SOC. COOP. CONS.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI n. 93 - **AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MOBILE DI RECUPERO (R5) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI - AGGIORNAMENTO AU n. 5031 DEL 08/10/2021 PER ADEGUAMENTO AI CRITERI DI CUI AL DM n. 127/2024 -**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che **Consar Soc. Coop. Cons.** (CF./PIVA: 00175490390) con sede legale in Comune di Ravenna, via Vicoli n. 93 risulta titolare di Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, con determina dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-5031 del 08/10/2021, con scadenza al 08/10/2031, per la gestione dell'**impianto mobile di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione** per la produzione, cessando la qualifica di rifiuto, di aggregati recuperati secondo criteri definiti "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del DM n. 69/2018;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, in vigore dal 26/09/2024;

RICHIAMATO l'art. 8 *"Norme transitorie e finali"* del DM n. 127/2024, in particolare il comma 1., il quale stabilisce che *"ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente [...] un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 [...]"*;

VISTA l'istanza di aggiornamento dell'AU n. DET-AMB-2021-5031 del 08/10/2021 presentata in data 24/03/2025 (ns. PG/2025/55048) da Consar Soc. Coop. Cons. ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento adottato con DM. n. 127/2024;

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare l'art. 208, comma 15) del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti mobili di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per l'istanza sopracitata, emerge che:

- l'istanza di aggiornamento dell'AU n. 5031 del 08/10/2021 ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento adottato con DM n. 127/2024 veniva presentata da Consar Soc. Coop. Cons. presentata in data 24/03/2025 (ns. PG/2025/55048), entro il termine stabilito (cioè entro il 25/03/2025);
- si provvedeva ad effettuare la verifica di completezza della documentazione presentata, con esito negativo, per cui veniva avanzata a Consar Soc. Coop. Cons. in data 27/03/2025 richiesta di completamento dell'istanza ai fini dell'avvio del procedimento (ns. PG/2025/58603);
- Consar Soc. Coop. Cons. presentava la documentazione richiesta ai fini dell'avvio del procedimento in data 24/04/2025 (ns. PG/2025/77722);
- l'istanza si intendeva pertanto formalmente completa e correttamente presentata in data 24/04/2025, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con comunicazione ns. PG/2025/88469 del 13/05/2025;
- sulla base degli indirizzi condivisi a livello di Agenzia, l'adeguamento al DM n. 127/2024 è da considerarsi come modifica non sostanziale dell'AU già rilasciata per l'impianto mobile in oggetto, ai fini sia dell'esenzione dell'indizione della Conferenza dei Servizi ex art. 208, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sia del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle prestazioni di ARPAE;
- dall'esame della documentazione presentata, l'adeguamento ai criteri di cui al DM. 127/2024 non comporta variazioni alla dotazione impiantistica e alle tipologie di rifiuti inerti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione già ammessi alle operazioni di recupero R5 finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregati recuperati, tutti elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1 al DM n. 127/2024 e destinati a scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al DM n. 127/2024 in particolare, utilizzi di cui alle lettere da a) ad e). Nulla muta in merito alle operazioni di recupero R5 dei rifiuti di cui al codice EER 17 03 02 già ammesse per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso in conformità al DM n. 69/2018;
- a corredo dell'istanza di aggiornamento dell'AU, Consar Soc. Coop. Cons. presentava il Manuale Operativo di Gestione dell'impianto mobile, comprensivo di procedura per il contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse polverulente, denominato "*procedura per la gestione tecnico amministrativa dell'impianto mobile*" nella revisione 2 del 26/03/2025;
- in data 20/06/2025 con nota ns. PG/2025/112077 venivano richiesti elementi integrativi ai fini istruttori, con interruzione dei termini del procedimento;
- in data 08/07/2025 (ns. PG/2025/122547) il proponente presentava la documentazione integrativa richiesta, con riavvio dei termini del procedimento;
- in data 21/08/2025 veniva acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti (ns. PG/2025/149573), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/58618 del 27/03/2025;
- risulta verificato il pagamento delle dovute spese istruttorie secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni di ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;
- per l'impianto mobile in oggetto, Consar Soc. Coop. Cons. risulta in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente (certificato n. 12660), con scadenza al 26/04/2027.
Pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 del DM n. 127/2024 relative all'obbligo di conservazione del campione di aggregato recuperato;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al DM n. 127/2024, dell'AU n. DET-AMB-2021-5031 del 08/10/2021 per la gestione dell'impianto mobile in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie

finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti nell'impianto mobile in oggetto è già determinata, come da AU n. 5031 del 08/10/2021, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 con le riduzioni di cui alla L. n. 1/2011, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2022/116860). Tale garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata con riferimento al presente atto;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- i termini di conclusione del presente procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 2, comma 2) della Legge n. 241/1990 e smi, sono fissati pari a 30 giorni dal ricevimento della domanda completa, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- ai sensi dell'art. 8, commi 2), 3) del DM n. 127/2024, nelle more dell'efficacia del presente aggiornamento dell'AU, il produttore di aggregato recuperato poteva operare in conformità al titolo posseduto prima dell'aggiornamento. Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia del presente aggiornamento dell'AU potevano continuare ad essere gestiti nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento, fatta salva l'immediata applicabilità dell'art. 5, comma 4) del DM n. 127/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

DISPONE

1. Di AGGIORNARE, per l'adeguamento ai criteri di cui al DM n. 127/2024, l'**Autorizzazione Unica (AU)** rilasciata in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5031 del 08/10/2021, a **Consar Soc. Coop. Cons.** (CF/PIVA: 00175490390) con sede legale in Comune di Ravenna, via Vicoli n. 93, per l'**impianto mobile di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi**, come di seguito indicato:
 - 1.a. L'**Allegato A** al presente provvedimento aggiorna e sostituisce le condizioni e le prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi nell'impianto mobile in oggetto stabilite nell'AU di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-5031 del 08/10/2021;
2. Di stabilire che **entro 30 giorni** dal rilascio del presente aggiornamento di AU deve essere trasmesso, ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, il Manuale di Operativo di Gestione dell'impianto mobile revisionato in conformità alle disposizioni autorizzative aggiornate con il presente atto;
3. Di precisare che:
 - 3.a) Le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto del Manuale Operativo di Gestione dell'impianto mobile, parte integrante del Sistema di Gestione Ambientale certificato da organismo accreditato come conforme alla norma UNI EN ISO 14001, per quanto non in contrasto con le prescrizioni dell'AU e con le normative vigenti.
Il sistema di gestione adottato deve essere idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri stabiliti ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

- 3.b) Deve essere data immediata comunicazione ad ARPAE SAC Ravenna dell'eventuale decadenza della certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;
- 3.c) L'utilizzo dell'impianto mobile deve avvenire in accordo con le leggi nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di impatto acustico, nonché dei relativi regolamenti comunali.
4. Di confermare tutte le restanti condizioni e prescrizioni stabilite nell'AU di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-5031 del 08/10/2021;
5. **Di mantenere inalterata la validità dell'AU fissata al 08/10/2031.** Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**. Fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
6. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti nell'impianto mobile in oggetto, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AU, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria in essere con riferimento al presente atto.
7. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
8. Di trasmettere - con successiva comunicazione - il presente provvedimento di aggiornamento dell'AU per l'adeguamento ai criteri di cui al DM n. 127/2024 al soggetto richiedente, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
9. Di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento di aggiornamento dell'AU per l'adeguamento ai criteri di cui al DM n. 127/2024, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

GESTIONE RIFIUTI

La gestione dell'impianto mobile di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi oggetto della presente AU è autorizzata, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di recupero dei rifiuti inerti non pericolosi devono essere effettuate esclusivamente mediante l'impianto mobile denominato "Frantoio mobile, tipo trituratore a mascelle, marca Gasparini OMG - modello GI106C Diablo, matricola n. 19016", composto da un'unità di frantumazione ed eventuale vagliatura, dotato di separatore magnetico e sistema di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento delle polveri.
2. Le tipologie di rifiuti inerti non pericolosi per cui sono ammesse le operazioni di **recupero (R5)** finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono esclusivamente le seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuti	Prodotti EoW ottenuti
170101	Cemento	Aggregati recuperati ai sensi del DM 127/2024
170102	Mattoni	
170103	Mattonelle e ceramiche	
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	Granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del DM n. 69/2018
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	

3. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al DM n. 127/2024, non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.
4. I rifiuti in ingresso identificati da voci "specchio" e classificati come non pericolosi possono essere accettati al recupero in impianto solo previa verifica della "non pericolosità" (anche attraverso analisi chimiche se necessario).
5. La potenzialità massima oraria di trattamento (**R5**) dell'impianto mobile è fissata pari a **220 t/h**.
6. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti ammesso complessivamente alle operazioni di recupero (**R5**) nell'impianto mobile è fissato pari a **100.000 t/anno**.
7. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al DM n. 127/2024, le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono:
 - i. esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso;
 - ii. controllo visivo;
 - iii. eventuali controlli supplementari.

A tal fine, il Manuale Operativo di Gestione dell'impianto mobile contiene apposita procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal regolamento di cui al DM n. 127/2024.

Il Manuale Operativo di Gestione dell'impianto mobile contiene altresì apposita procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e

- aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
 - pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
 - stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di ammissibilità in area dedicata;
 - messa in riserva dei rifiuti conformi nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
 - movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
 - svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
8. In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 al DM n. 69/2018, le verifiche sui rifiuti ingresso di cui al codice EER 170302 sono atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso. A tal fine, il produttore del granulato di conglomerato bituminoso deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti in ingresso anche tramite il controllo visivo.
9. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati **"aggregato recuperato"** se soddisfano i criteri di cui all'art. 3 del DM n. 127/2024. Il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*"dichiarazione di conformità"*), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 3 al DM n. 127/2024. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati. Per lotto è da intendersi un quantitativo non superiore a **3.000 m³** di aggregato recuperato. Gli aggregati recuperati ottenuti sono utilizzabili esclusivamente per gli scopi specifici di cui alle lettere da a) ad e) dell'Allegato 2 al DM n. 127/2024.
10. Il conglomerato bituminoso di cui al codice EER 170302 cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato **"granulato di conglomerato bituminoso"** se soddisfa i seguenti criteri previsti dall'art. 3 del DM n. 69/2018:
- 11.a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1 al DM n. 69/2018;
 - 11.b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
 - 11.c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1 al DM n. 69/2018.
- Il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*"dichiarazione di conformità"*), redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 al DM n. 69/2018. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati. Per lotto è da intendersi un quantitativo non superiore a **3.000 m³** di granulato di conglomerato bituminoso.
11. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto di aggregato recuperato e di granulato di conglomerato bituminoso avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
12. Le dichiarazioni di conformità sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'Autorità Competente e al all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente per il sito in cui viene effettuata la campagna di attività, **entro sei mesi** dalla data di produzione del lotto cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto.
13. Il produttore di aggregato recuperato e di granulato di conglomerato bituminoso conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia anche in formato elettronico della dichiarazione di conformità, per un periodo di **5 anni** dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.
14. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'art. 3 del DM n. 127/2024, il gestore dell'impianto preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma Uni 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma Uni/Tr 11682. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al

controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 2 al DM n. 127/2024, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma Uni 932-1.

15. Il produttore conserva per 5 anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del DM n. 69/2018. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

Ai fini dell'esenzione dall'obbligo di conservazione del campione di granulato di conglomerato bituminoso di cui all'art. 4, comma 3) del DM n. 69/2018, deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del DM n. 69/2018;
- caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nella parte b) dell'Allegato 1 al DM n. 69/2018;
- tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore;
- le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto;
- rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
- formazione del personale.

16. Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato e del granulato di conglomerato bituminoso, il deposito e la movimentazione presso il sito in cui è svolta la campagna di attività dell'impianto mobile sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. In attesa dell'accertamento di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, i lotti devono essere depositati in apposite aree di "quarantena", opportunamente segnalate mediante apposizione di cartellonistica.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso il sito in cui è svolta la campagna di attività dell'impianto mobile all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato e il granulato di conglomerato bituminoso sono depositati e movimentati all'interno dello stesso sito e nelle aree di deposito adibite allo scopo. I lotti prodotti devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero indicato nella relativa dichiarazione di conformità.

Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

17. L'impianto deve essere mantenuto in ottimo stato di efficienza, manutenzione e pulizia secondo le indicazioni fornite dal costruttore mediante l'apposito libretto di uso e manutenzione.

18. Il Manuale Operativo di Gestione dell'impianto mobile contiene apposita procedura gestionale per il contenimento delle emissioni in atmosfera diffuse di polveri che individua gli interventi di minima da attuare.

Per ogni singola campagna di attività, tale procedura dovrà eventualmente essere integrata anche in considerazione delle peculiarità del sito.

Gli interventi di mitigazione, la durata e/o le motivazioni dell'eventuale mancata effettuazione degli stessi dovranno essere annotati su apposito registro; quest'ultimo sarà aggiornato giornalmente e conservato presso il sito, a disposizione degli organi di controllo, per tutta la durata di ogni singola campagna.

Nel caso in cui l'impianto mobile svolga la propria attività presso uno stabilimento già dotato di propria autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che ricomprenda analoga procedura di contenimento delle polveri, avrà prevalenza la procedura dello stabilimento e il gestore dell'impianto mobile sarà pertanto esonerato dall'integrazione/aggiornamento della propria procedura e dalle relative registrazioni.

19. Le lavorazioni devono essere sospese in caso di malfunzionamento e/o avaria del sistema di nebulizzazione a bordo macchina.

Resta fermo:

- l'obbligo del rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al DM n. 127/2024 per la produzione di aggregati recuperati e al DM n. 69/2018 per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso, per quanto non specificatamente stabilito nella presente AU;
- l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.